

*Codice delle società per azioni (inserto)*

## L'ANALISI DI BILANCIO

Editoriale

L'analisi di bilancio e le condizioni preliminari per poter operare le indagini

La classificazione delle voci di bilancio per l'analisi finanziaria

L'analisi per quozienti e le interrelazioni tra stato patrimoniale e conto economico

La comparazione dei bilanci aziendali nel tempo

La redditività del capitale investito

L'uso del bilancio come strumento di gestione

**Il processo inflazionistico e i limiti alla significatività delle analisi**



# 10

Anno III - Ottobre 1981

Sped. abb. post. gr. 3/70

Pagine 665/740

# IL PROCESSO INFLAZIONISTICO E I LIMITI ALLA SIGNIFICATIVITA' DELLE ANALISI

## SOMMARIO

- 1 - Generalità
- 2 - I criteri per le rettifiche di bilancio
- 3 - Alcune considerazioni di carattere generale

### 1 - Generalità

Da alcuni anni il nostro Paese è travagliato da un processo inflazionistico che si manifesta con particolare intensità e in un quadro generale economico di ristagno e per alcuni aspetti di recessione.

La situazione italiana d'altronde non rappresenta una realtà anomala né in Europa né nel mondo. La realtà europea è in parte affetta da tassi di inflazione che, se non si avvicinano a quello del nostro Paese, tuttavia non ne sono molto lontani. Intendiamo riferirci anche ad evoluzioni recenti che vedono la Gran Bretagna accostarsi sempre più a una percentuale di inflazione vicina alla nostra.

Nel mondo Brasile, Cile, Francia, Giappone, Perù, Uruguay hanno affrontato e affrontano il problema dell'inflazione con particolari correttivi.

Uno dei correttivi più in uso è quello legislativo, che prevede rivalutazioni monetarie al fine di evitare le distorsioni derivanti dalla coesistenza nello Stato Patrimoniale del Bilancio di impresa di poste che, per effetto del decorso del tempo, vengono ad essere espresse con moduli monetari di pari valore nominale, ma di diverso potere di acquisto, creando distorsioni altresì nel conto economico ogni qualvolta le poste patrimoniali a più lento rigiro vedono la misurazione del loro utilizzo nell'economia di impresa determinata da quote percentuali ancorate al loro valore originario.

Le leggi di rivalutazione monetaria sono tuttavia nate sia da esigenze di adeguamento strutturale dei bilanci, ma soprattutto da esigenze di natura fiscale, al fine di definire più propriamente il quantum di reddito da assoggettare ad imposta nel periodo di esercizio.

Se gli Stati e le leggi si sono occupati dei problemi fiscali, organi tecnici si sono preoccupati della significatività dei bilanci quali strumenti di informazione per i terzi.

Già nel 1969 negli Stati Uniti venne emesso uno « *statement* » a cura dell'« Accounting Principles Board » dell'American Institute of Certified Public Accountants, che riguardava gli « effetti sugli affari di impresa e la loro rappresentazione finanziaria in bilancio derivanti dal cambiamento del potere di acquisto della moneta ». Le statuizioni colà accolte seguivano l'Accounting Research Study n. 6 emesso nel 1963 e, pur non trattandosi di « regole vincolanti », tuttavia già esprimevano il sintomo di una necessità di stabilire delle procedure con cui rettificare le voci di bilancio al fine di una più corretta informazione. In Inghilterra nel

novembre 1976 venne emesso un « *exposure draft* » con il n. ED 18 (che seguiva la nota del settembre 1971 « *Inflation and account* », l'ED 8 « *Accounting for changes in the purchasing power of money* » del gennaio 1973, la nota dell'aprile 1974 « *Evidence to the inflation accounting committee - Sandilands Committee* » e le due note dell'ottobre 1974 sempre a cura della Commissione Sandilands, la nota ottobre 1975 e dicembre 1975 di reazione al rapporto « *Sandilands* », la nota del novembre 1977).

Nel nostro paese in tempi recenti il problema dell'inflazione è stato affrontato con la « legge Visentini », che risolveva solo alcune delle problematiche proposte dall'inflazione con la rivalutazione di alcune poste di bilancio, consentendo la creazione di riserve di capitale, ma contribuendo di fatto ad una mancanza di chiarezza nelle esposizioni di bilancio, essendo l'applicazione della legge facoltativa ed avendo le imprese « dimenticato » nei bilanci successivi all'applicazione della legge di « ricordare » la differenza tra il valore a costo storico ed il valore rivalutato, perdendosene quindi ogni traccia almeno ai fini dell'analisi esterna.

Non risultano al momento attuale emanate dalla Commissione Nazionale per i Principi Contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, regole di comportamento per rettificare, anche in prospetti informativi da allegare al bilancio, le poste « storiche » del bilancio redatto ai fini pubblici.

La IV Direttiva della Comunità Economica Europea per la esposizione dei bilanci all'art. 32 ha stabilito come criterio di valutazione il principio del costo storico sia di acquisizione che di produzione.

Tuttavia la IV Direttiva all'art. 33 ha consentito una deroga a tale principio generale consentendo « fino ad ulteriore coordinamento » ai singoli paesi, per tutte le società o per talune categorie di società che:

- a) le immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo e le scorte siano valutate in base al valore di sostituzione;
- b) le voci dei conti annuali, compreso il patrimonio netto, siano valutate in base a metodi diversi da quello del valore di sostituzione, destinati tuttavia a tener conto dell'inflazione;
- c) che le immobilizzazioni materiali e le immobilizzazioni finanziarie siano « rivalutate », stabilendo tuttavia l'obbligo di tali procedure a livello normativo, fissando pertanto per legge il contenuto, i limiti e le modalità di applicazione, con l'obbligo specifico di precisare, nell'allegato di bilancio, il metodo adottato, le voci di Stato patrimoniale e di conto profitti e perdite cui il metodo è stato applicato e la metodologia di determinazione dei singoli valori, prevedendo la costituzione in contropartita alle rivalutazioni effettuate, di una riserva di rivalutazione.

Se il legislatore europeo si è preoccupato di prevedere una disciplina per legge del fenomeno di inflazione, ciò è stato per consentire la predisposizione di documenti che tenendo conto dell'inflazione fossero « armonizzati ».

Ciò che preoccupa l'analista non è l'esistenza o meno di disposti di legge che rettificano i valori storici, ma che i dati oggetto della sua analisi siano significativi.

Leggendo l'art. 33 emerge che i procedimenti adottabili per un corretto adeguamento del « valore » alla valuta sono più di uno. E' pertanto importante accertare quali siano i criteri che le dottrine internazionali hanno suggerito per ridare significatività al bilancio come documento di informazione suscettibile di analisi.

## 2 - I criteri per le rettifiche di bilancio

Un primo criterio è stato suggerito di recente dall'Istituto Tedesco dei Revisori Contabili (1).

Secondo questo criterio il bilancio di esercizio viene formulato a valori storici, mentre le rettifiche, volte ad eliminare gli utili da inflazione al fine di sottrarli alla distribuzione per mantenere integro il capitale proprio in termini di valore, sono oggetto di un apposito allegato.

Il procedimento si articola nei seguenti punti:

a) esame della struttura patrimoniale finanziaria dell'impresa e individuazione degli investimenti che in via di ipotesi possono ritenersi coperti da capitale proprio, ammettendosi che il capitale proprio sia destinato alla copertura e fino a concorrenza di importo, prima delle immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali, poi delle scorte di esercizio;

b) rettifica proporzionale delle quote d'ammortamento e delle scorte iniziali indicate nel conto economico di periodo, rivalutando le quote di ammortamento mediante indici specifici di variazione dei prezzi delle immobilizzazioni tecniche cui si riferiscono e, per le scorte iniziali, rivalutando le stesse in base ai prezzi adottati nella valutazione all'indice di copertura del capitale proprio nei confronti delle immobilizzazioni tecniche e delle scorte.

La seconda soluzione non opera extra bilancio bensì in bilancio.

Il procedimento consiste nella rivalutazione generale analitica dello Stato Patrimoniale collegata ad una rettifica sintetica del conto economico. Il procedimento richiede quindi una rivalutazione dello Stato Patrimoniale di periodo per « adeguarlo » al nuovo potere di acquisto della moneta, per una corretta determinazione del risultato di esercizio.

Si tratta del caratteristico modello di correttivo contabile integrale noto con la sigla Cpp (Current Purchasing Power: potere d'acquisto corrente).

Secondo questo schema:

a) si perseguono solo obiettivi di adeguamento monetario dei valori storici di bilancio senza interferire sui criteri di valutazione;

b) i valori storici vengono rettificati in base a coefficienti di conversione desunti da indicatori di variazione del livello generale dei prezzi.

Il metodo in questione consente di mantenere la neutralità o imparzialità delle informazioni del bilancio. Ovviamente è necessario anche stabilire quale debba essere l'indice statistico di adeguamento, e quello che viene suggerito è noto come indice del costo della vita ovvero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, determinato dall'Istituto centrale di statistica.

Un terzo metodo utilizzabile è quello noto come Cca (Contabilità a Costi Correnti o a costi di sostituzione o di rimpiazzo). Questo criterio costituisce un vero e proprio sistema di valutazione del capitale di bilancio (2).

(1) Cfr. Paganelli, « L'inflazione - Bilanci di esercizio nelle imprese industriali », Giuffrè, ottobre 1977.

(2) Cfr. Giovanni Ferrero, « Bilancio e contabilità per l'inflazione », Giuffrè, 1977 pag. 7 e segg.

Infatti mentre il Cpp si limita a mantenere il potere di acquisto del capitale netto il Cca si preoccupa di conservare l'integrità economica della impresa.

### **3 - Alcune considerazioni di carattere generale**

La IV Direttiva della Comunità Economica Europea ha richiesto in modo specifico che la legge definisse il metodo ed i criteri di rivalutazione parziale o totale delle poste di bilancio.

Per i principi di analisi di bilancio, la costanza del criterio di rivalutazione nel tempo viene a suffragare quelle necessità di uniformità di esposizione dei dati che è basilare per la significatività dei risultati dell'analisi stessa e quindi, operando a livello di singola impresa, scegliendo i criteri alternativi o stabiliti per legge o frutto di scelte aziendali in prospetti di bilancio nel primo caso o « fuori bilancio » nel secondo caso, si potrà sempre esprimere un giudizio sulla singola situazione, se i dati disponibili vengono posti a disposizione dell'analista esterno o sono a disposizione dell'analista interno.

L'analista esterno tuttavia avrà a disposizione gli elementi per giudicare la singola azienda, solo nel caso in cui l'azienda sia costretta a fornire tali dati per motivi di legge o di convenienza.

Si afferma quindi comunemente che la rivalutazione di bilancio consente di esprimere giudizi di analisi soprattutto all'analista interno meno all'analista esterno.

L'utilizzo della legge della rivalutazione si è dimostrato tuttavia, come abbiamo avuto modo di anticipare, uno strumento pericoloso.

Se rammentiamo i criteri di rivalutazione parziale stabiliti dalla legge Visentini, non possiamo non constatare come la situazione attuale dei bilanci delle imprese italiane non consenta più (almeno nella maggior parte dei casi), all'analista esterno, una certezza di risultati delle sue indagini.

Infatti a parità di condizioni l'azienda che ha attuato la rivalutazione in parte o in tutto rispetto alle previsioni di legge, ma che ha utilizzato completamente la riserva di rivalutazione, si trova nelle stesse condizioni dell'azienda che non ha attuato la rivalutazione, solo che quest'ultima esprime i cespiti a valore storico, mentre la prima a valore parzialmente o totalmente rivalutato. Immagini il lettore che significato si possa dare nel confronto interaziendale ai diversi quozienti di bilancio.

Questa situazione ci induce anche a evidenziare come divenga praticamente impossibile la determinazione di quozienti standard di settore, in quanto desunti da « popolazioni di aziende » i cui dati sono in parte rivalutati ed in parte no.

Questa considerazione estrapolata nel contesto nazionale ed internazionale ci induce a considerare che l'applicazione dei criteri di rivalutazione, frutto di scelte alternative del singolo Paese, altererà indubbiamente l'informazione statistica e quindi toglierà significato a qualsiasi rapporto standard.

E' quindi auspicabile che, dovendosi procedere all'emanazione di nuove leggi del tipo « Visentini » o ad efficacia più integrale ai fini di una « indicizzazione » dei bilanci, si crei il fenomeno dell'obbligo di rivalutazione e non della facoltà perchè è solo a questa condizione che i riferimenti standard potranno essere utilmente confrontati.